

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

**PREVENTIVO DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
AI SENSI DEL D.LGS 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA DELLA BANCA
D'ITALIA (PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.).**

PROVVIGIONE A FAVORE DEL CONFIDI% (.....per cento) dell'importo del finanziamento deliberato dalla banca o intermediario finanziario, a seguito della comunicazione dell'approvazione del finanziamento.
PENALE	L'importo corrisposto dal Cliente a tasso di ammissione, ex art. 4, lettera d, pari a € 198,40 (euro centonovantotto/40) verrà trattenuta dal Confidi a titolo di penale, ex art. 1382 c.c., nelle seguenti ipotesi: -revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 9; -rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato; -errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; -consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; -falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; -violazione del patto di esclusiva.
SPESE	Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Ente finanziatore prescelto nonché le eventuali spese relative a servizi accessori/opzionali (tipo contratti assicurativi) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente stesso.
DURATA DEL CONTRATTO giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente al Confidi in esclusiva.
DIRITTO DI RECESSO	Il Cliente può recedere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo (dunque a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata RR).
FORO COMPETENTE	In caso dell'insorgere di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Il Cliente riconosce che l'indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e che non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di foro inderogabile per Legge.

FIRMA CLIENTE

_____.